



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 31/12
Lussemburgo, 22 marzo 2012

Sentenza nelle cause riunite T-458/09 e T-171/10
Slovak Telekom a.s. / Commissione

La Commissione poteva, nel corso di un'indagine in materia di concorrenza, richiedere alla Slovak Telekom informazioni relative alla sua attività anteriore all'adesione della Slovacchia all'Unione europea

La Commissione deve poter ottenere tutte le informazioni necessarie per verificare che tale impresa abbia rispettato le regole di concorrenza successivamente al 1° maggio 2004.

La Slovak Telekom è una società di telecomunicazioni slovacca, detenuta in maggioranza dalla Deutsche Telekom.

Nel gennaio 2009 la Commissione effettuava un'ispezione nei locali della Slovak Telekom. In seguito essa informava tale società di aver deciso di avviare nei suoi confronti un procedimento diretto ad accertare se quest'ultima avesse abusato di una posizione dominante nel settore slovacco delle telecomunicazioni. Mediante due decisioni¹, la Commissione ha ordinato alla società di trasmetterle informazioni relative alla sua attività, non soltanto con riferimento al periodo successivo all'adesione della Slovacchia all'Unione europea, ma altresì con riferimento a quello anteriore. La Commissione aveva comunque precisato che non intendeva accertare un'infrazione alle regole di concorrenza dell'Unione per il periodo antecedente il 1° maggio 2004, bensì ottenere informazioni pertinenti al fine di valutare, con piena conoscenza dei fatti e del loro contesto economico, la compatibilità del comportamento della Slovak Telekom con tali regole successivamente a tale data.

Ritenendo che la Commissione non fosse legittimata a richiedere informazioni relative al periodo antecedente il 1° maggio 2004, la Slovak Telekom ha proposto due ricorsi dinanzi al Tribunale diretti all'annullamento delle decisioni della Commissione.

Nella sua odierna sentenza, il Tribunale ricorda, innanzitutto, che il diritto della concorrenza dell'Unione² conferisce alla Commissione un ampio potere di controllo e di accertamento. Essa può quindi richiedere alle imprese di fornirle tutte le informazioni necessarie per individuare casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, vietato dalle regole di concorrenza. Al riguardo, il Tribunale precisa che **la Commissione può avere accesso alle informazioni che possono essere legittimamente considerate come in rapporto con la presunta infrazione**. Inoltre, tenuto conto dell'ampiezza del suo potere di controllo e di accertamento, spetta alla Commissione valutare la necessità delle informazioni che essa richiede alle imprese interessate.

In tali circostanze, il Tribunale afferma che **la Commissione può richiedere ad un'impresa informazioni relative ad un periodo nel corso del quale le regole di concorrenza dell'Unione non erano ad essa applicabili, qualora dette informazioni risultino necessarie per individuare un'eventuale violazione di tali regole verificatasi a partire dal momento in cui esse le sono applicabili**.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale respinge altresì l'argomento della Slovak Telekom secondo il quale non esiste alcun legame tra l'infrazione asseritamente commessa da tale società

¹ Decisioni C (2009) 6840 del 3 settembre 2009 e C (2010) 902 dell'8 febbraio 2010.

² Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pagg. 1-25).

e le informazioni richieste. Il Tribunale sottolinea che tali informazioni possono consentire alla Commissione, indipendentemente dalla loro anteriorità rispetto al periodo della presunta infrazione, di definire i mercati interessati, di determinare se l'impresa oggetto dell'indagine detenga una posizione dominante su tali mercati o di valutare la gravità dell'infrazione. Inoltre, alcuni dati anteriori al 1° maggio 2004 possono essere necessari per la Commissione al fine di poter descrivere il contesto economico nel quale s'iscrive il comportamento censurato.

Di conseguenza, il Tribunale dichiara che **la Commissione poteva richiedere alla Slovak Telekom le informazioni indicate nelle decisioni impugnate e respinge i ricorsi di tale società.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582